CAMERA DEI DEPUTATI N. 4188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FALCIER, DEL MESE, RIGHI, ASTORI, ROSSATTINI, RAVASIO, AZZOLINI, ORSENIGO, REBULLA

Presentata il 18 novembre 1986

Disciplina della professione di informatore scientifico del farmaco

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Parallelamente alla rapida evoluzione della scienza medica in generale e della farmacologia in particolare, è radicalmente mutata – nel volgere di qualche decennio – anche la funzione di quella peculiare figura che era ed è chiamata a fungere da collegamento, da cinghia di trasmissione, tra il singolo medico e la casa farmaceutica produttrice di medicamenti.

Da prevalente operatore commerciale di un tempo, l'informatore scientifico del farmaco è oggi divenuto un indispensabile operatore sanitario, con precise responsabilità nella divulgazione presso i medici delle caratteristiche e delle modalità di utilizzazione dei farmaci, chiamato nel contempo anche a collaborare con il Ministero della sanità per il migliore svolgimento dell'attività d'informazione farmacologica. Tale ultimo aspetto della professione è stato già formalmente riconosciuto e disciplinato dall'articolo 10 del decreto ministeriale del 23 giugno 1981.

L'aggiornamento scientifico del medico in campo farmacologico oggi avviene non solo dalle riviste specializzate e dai congressi di categoria, quanto e soprattutto dal diretto colloquio con l'informatore scientifico, che assume altresì un'insostituibile ruolo nel raccogliere in forma capillare ogni utile notizia sugli effetti terapeutici e collaterali dei farmaci usati, con ovvia e conseguente promozione, presso la casa produttrice, del loro costante miglioramento.

La sempre maggiore efficacia dei farmaci si accompagna spesso alla delicatezza del loro impiego, che comporta prudenza e soprattutto approfondita conoscenza dei possibili effetti collaterali dei medesimi e della compatibilità o meno con altri medicamenti.

Attualmente grava sull'informatore scientifico anche l'onere di rendere edotto il medico sulla composizione bio-chimico-farmacologica delle specialità medicinali, nonché sul valore terapeutico delle medesime, illustrandone altresì la posologia ed il campo di applicazione.

Ciò evidenzia la necessità di un informatore scientifico culturalmente e professionalmente preparato, deontologicamente responsabilizzato, debitamente motivato.

Il raggiungimento degli obiettivi sopramenzionati è possibile solo con la formale istituzione di un Albo o Collegio professionale, che garantisca la collettività in generale, ma soprattutto la classe medica e le industrie farmaceutiche, del possesso dei necessari requisiti etici e tecnici di coloro che si presentano come informatori scientifici.

Il riconoscimento giuridico della professione in argomento – da considerare « nuova » sotto diversi profili – e la conseguente formazione del relativo Collegio professionale si appalesano necessari per consentire lo svolgimento delle funzioni di informatore scientifico con assoluta dignità, con competenza e con idonea garanzia etica e professionale.

Per i motivi sopraevidenziati, si invita ad approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La denominazione di informatore scientifico del farmaco spetta esclusivamente a colui che, in nome e per conto di una casa farmaceutica, presenta ed illustra ai medici le caratteristiche, l'efficacia terapeutica, la posologia e le controindicazioni delle specialità medicinali.

2. Per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco è necessaria l'iscrizione al relativo collegio, di cui agli articoli seguenti.

3. È consentita la contemporanea iscrizione anche ad altro collegio od albo professionale, ma non il contemporaneo esercizio della relativa attività professionale.

ART. 2.

1. L'informatore scientifico del farmaco è tenuto al segreto professionale relativamente alle notizie fornitegli dalla casa farmaceutica per cui opera.

2. È altresì tenuto a comunicare sollecitamente alla casa medesima ogni utile osservazione raccolta presso i medici sulle specialità medicinali agli stessi presentate.

3. L'informatore scientifico del farmaco ha comunque diritto di critica sul messaggio informativo impostogli dall'azienda, al quale tuttavia deve attenersi, ove il medesimo non contrasti con la vigente normativa nazionale.

ART. 3.

1. In ogni provincia è costituito un collegio degli informatori scientifici del farmaco cui si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto compatibili.

2. Ove il numero degli aventi diritto all'iscrizione residenti nella provincia sia esiguo o altre ragioni d'ordine topografico, economico o sociale lo consiglino, il Ministro della sanità, su segnalazione del prefetto, autorizza la costituzione di collegi interprovinciali.

ART. 4.

1. Per l'iscrizione al collegio è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati della Comunità economica europea;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia o in chimica farmaceutica o in discipline biomediche, oppure aver conseguito un diploma di scuola media superiore purché integrato – in quest'ultimo caso – da un certificato di formazione professionale riconosciuto dal collegio;

d) aver conseguito l'idoneità professionale a seguito di esame di abilitazione bandito dal Consiglio nazionale ed espletato a livello regionale. Sono esentati dall'esame di idoneità i medici ed i farmacisti laureati;

e) avere la residenza nella circoscrizione del collegio.

ART. 5.

1. Coloro che esercitano la professione di informatore scientifico del farmaco senza essere iscritti al relativo collegio sono puniti a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un più grave reato.

ART. 6.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, un regolamento per il fun-

zionamento del collegio degli informatori scientifici del farmaco e per la disciplina degli esami di idoneità di cui alla lettera *d)* del precedente articolo 4.

ART. 7.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i prefetti nominano una commissione straordinaria di tre membri, scelti fra gli aventi diritto all'iscrizione al collegio, con l'incarico di amministrare il collegio medesimo fino all'elezione del consiglio direttivo. Tale elezione ha luogo entro sei mesi dalla nomina della commissione.

ART. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro due anni dall'entrata in vigore della stessa, possono chiedere l'iscrizione al collegio degli informatori scientifici del farmaco tutti coloro che possono documentare di svolgere in via esclusiva detta professione da almeno un anno antecedentemente alla entrata in vigore della legge stessa.